



Anagrafe TC/VI/Bc
24 febbraio 2026

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
NOTA OPERATIVA
n. 1/2026

**ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI
DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE
(METALLI PREZIOSI)**
(aggiornamento)

*La presente nota operativa annulla e
sostituisce la seguente nota:*
- n. 2 del 14 marzo 2016
- n. 1 del 18 gennaio 2021.

Presso ogni Camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:

- a) coloro che vendono metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati (in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere);
- b) coloro che fabbricano prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- c) coloro che importano materie prime o semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

Per poter esercitare una o più delle attività sopra elencate è necessario essere in possesso dei punzoni orafi che vengono realizzati, a cura dell'ufficio Metrico e tutela del prodotto, successivamente all'iscrizione dell'impresa nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, con conseguente attribuzione del "numero caratteristico".

L'attività di orafa non rientra necessariamente nelle attività che richiedono l'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, ad esempio l'orafa che ripara oggetti in metallo prezioso.

Si ricorda che l'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.

L'istanza di iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione con conseguente attribuzione del "numero caratteristico" e contestuale richiesta di assegnazione del marchio di identificazione e rilascio dei punzoni, deve essere presentata dalle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:

- impresa che commercia metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati (classificazione Ateco 46.48 commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria);
- impresa che fabbrica prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe, anche se attività secondaria (classificazione Ateco **32.12.20** fabbricazione di oggetti di gioielleria e di oreficeria in genere);
- impresa che importa materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe (classificazione Ateco 46.48 commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria);
- impresa dotata di proprio laboratorio (attività secondaria) idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, annesso alla vendita di prodotti finiti, anche di fabbricazione altrui (attività principale) – (classificazione Ateco 47.77 commercio al dettaglio di orologi e di articoli di gioielleria; classificazione Ateco **32.12.20** fabbricazione di oggetti di gioielleria e di oreficeria in genere).

Modalità operative.

L'impresa interessata chiede, mediante Comunicazione Unica, l'iscrizione nel registro delle imprese come posizione inattiva, indicando l'attività che intende esercitare ai soli fini IVA.

Se l'impresa individuale o la società fosse già iscritta al registro delle imprese, trasmette una Comunicazione Unica di variazione compilata nella sola parte anagrafica, avendo cura di inserire nel modello note la dizione "presentazione istanza di iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione".

All'istanza allega:

- *il modello int. OP/I (presente sul sito in formato .pdf compilabile) per chiedere l'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. Tale documento dovrà essere individuato con il codice documento D10;*
- *per le aziende industriali, la "dichiarazione sostitutiva di certificazione numero dipendenti" (presente sul sito, in formato .pdf compilabile). Tale documento dovrà essere individuato con il codice documento D10;*
- *la "dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia" e la "dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale" (presenti entrambe sul sito in formato .pdf compilabile) per i soggetti di seguito indicati (ad esclusione del soggetto che presenta l'istanza in quanto le dichiarazioni sono già integrate nel modello stesso). Tale documento dovrà essere individuato con il codice documento D10:*
 - ***per società in nome collettivo (s.n.c.)***
 - *socio persona fisica della s.n.c.*
 - *socio della società di persone, socia dell'impresa richiedente;*
 - *socio unico o socio di maggioranza in caso di società di capitali, socia dell'impresa richiedente, con un numero di soci pari o inferiore a quattro;*
 - *direttore tecnico*
 - ***per società in accomandita semplice (s.a.s.)***
 - *socio accomandatario persona fisica della s.a.s.*
 - *socio della società di persone, socia accomandataria dell'impresa richiedente;*
 - *socio unico o socio di maggioranza in caso di società di capitali, socia accomandataria dell'impresa richiedente, con un numero di soci pari o inferiore a quattro;*
 - *direttore tecnico*
 - ***per società di capitali di ogni tipo, anche consortili, per società cooperative, per consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile***
 - *legale rappresentante*
 - *amministratore*
 - *componente del collegio sindacale*
 - *sindaco effettivo*
 - *socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro*
 - *socio unico*
 - *consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione superiore al 10%*
 - *consorziato che nel consorzio e nella società consortile detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%*
 - *socio/consorziato per conto del quale la società consortile o il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione*
 - *direttore tecnico*
 - ***associazioni***
 - *legale rappresentante*
 - *componente dell'organo di vigilanza, ovvero dell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*

- direttore tecnico
- **società estere**
 - con sede secondaria in Italia
 - rappresentante della sede secondaria in Italia
 - direttore tecnico
 - prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia
 - amministratore
 - rappresentante
 - direttore
- **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)**
 - rappresentante
 - titolare dell'impresa individuale consorzata
 - i soggetti previsti per ogni tipologia di società consorzata
- documento attestante il pagamento di € 168,00 quale tassa di concessione governativa, da effettuare mediante versamento con F23 - codice tributo 711T, oppure, mediante versamento sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - codice tributo 8617.

Costi.

In aggiunta al versamento della tassa di concessione governativa e agli usuali importi per imposta di bollo e diritti di segreteria previsti per l'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (r.e.a.) o nel registro delle imprese, sono dovuti:

- € 16,00 per imposta di bollo dovuta per l'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione,
- € 15,00 per diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione,

e, inoltre, sono dovuti i diritti di saggio e marchio nella seguente misura:

- € 65,00 se impresa artigiana o laboratorio annesso ad azienda commerciale,

oppure

- € 258,00 se impresa industriale con massimo 100 dipendenti,

oppure

- € 516,00 se impresa industriale con minimo 101 dipendenti.

Tali importi vengono trattenuti dal credito dell'utente "telemacopay".

Iscritta l'impresa nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, con attribuzione del numero caratteristico, l'Ufficio attiva la procedura per la realizzazione dei punzoni richiesti dall'impresa.

L'Ufficio consegna i punzoni all'impresa verbalizzando le operazioni. Il verbale di consegna verrà inserito nel fascicolo informatico di impresa, a cura dell'Ufficio.

L'impresa dovrà, quindi, denunciare l'inizio dell'attività al registro delle imprese, mediante Comunicazione Unica, avendo cura di allegare la segnalazione certificata di inizio di attività, che il registro imprese trasmette immediatamente allo Sportello unico delle attività produttive, competente per territorio.

Il Dirigente dell'Area Anagrafica
Conservatore del Registro delle Imprese
dr.ssa Cristiana Elena Taioli

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione: registro tenuto dalla Camera di Commercio in cui vengono iscritti i soggetti che intendono svolgere l'attività di importazione, commercio e fabbricazione di metalli preziosi.

Metalli preziosi: sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro e l'argento.

Materie prime di metalli preziosi: sono i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli e in genere ogni prodotto ricavato da fusione; i laminati e i trafilati in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto predisposto a un processo di trasformazione; i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, ovvero, prodotti che non risultano diretti a uno specifico uso, ma sono destinati a essere inseriti in oggetti composti, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio; le polveri prodotte con processi di natura chimica o meccanica; le leghe brasanti, a eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate a impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;

Marchio di identificazione: è costituito da un'impronta poligonale recante, all'interno, la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito dalla Camera di Commercio all'impresa assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale.

Numero caratteristico: numero assegnato (su base provinciale) alle imprese richiedenti nell'ordine progressivo di ricevimento delle domande di concessione del marchio di identificazione e da riprodurre sul marchio stesso.

B. Riferimenti normativi

- decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
- decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;
- decreto Presidente della Repubblica 26 novembre 2014, n. 195;
- decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n. 168;
- decreto Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208;
- decreto Presidente della Repubblica 26 novembre 2014, n. 195;
- decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n. 168;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- nuovo ATECO 2025, reso noto in G. U. n. 302 del 27 dicembre 2024, coerente con NACE Rev. 2.1 in linea con quanto stabilito nel [Regolamento delegato \(Ue\) 2023/137](#) della Commissione, che modifica il [Regolamento \(CE\) n. 1893/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio; nella sua versione in lingua italiana il Regolamento di adozione è stato successivamente oggetto della [retifica n. 2024/90720](#);
- [nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 195114 del 19 settembre 2025.](#)